COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.1.2017
COM(2017) 24 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

in conformità all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

1. CONTESTO

Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 febbraio 2016 la Slovacchia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 4 novembre 2016, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Slovacchia. Con lettera del 7 novembre 2016 la Commissione ha comunicato alla Slovacchia che disponeva di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la domanda.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Poiché tale procedura prevede deroghe ai principi generali dell'IVA, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea tali deroghe devono essere proporzionate e avere una portata limitata.

Di norma la persona tenuta al pagamento dell'IVA all'erario ai sensi dell'articolo 193 della direttiva IVA è il soggetto passivo che effettua la cessione di beni. Obiettivo della deroga chiesta dalla Slovacchia è rendere debitore dell'IVA il soggetto passivo beneficiario della cessione (il cosiddetto meccanismo di inversione contabile) nel caso di particolari prodotti, in particolare per quanto riguarda alcuni prodotti a base di carne, animali vivi della specie bovina e suina e pollame. L'elenco dettagliato dei prodotti cui fa riferimento la domanda della Slovacchia è riportato al punto 3.

Secondo la Slovacchia, numerose imprese in questi settori commerciali evadono il fisco non versando l'IVA all'erario dopo aver venduto i loro prodotti. Gli acquirenti, tuttavia, in quanto soggetti passivi aventi diritto a detrazione, mantengono il diritto di beneficiare della detrazione fiscale poiché sono in possesso di fatture valide.

La Slovacchia vorrebbe pertanto applicare il meccanismo dell'inversione contabile in modo da eliminare eventuali frodi in quanto, se l'IVA non è riscossa, il potenziale operatore inadempiente non potrebbe tenere l'IVA ricevuta dal proprio acquirente. Il soggetto passivo destinatario, nella misura in cui è un soggetto passivo con pieno diritto a detrazione, dichiarerebbe e detrarrebbe l'IVA nella stessa dichiarazione. Sarebbero così evitati questo tipo di frode e, di conseguenza, ulteriori perdite.

2. L'INVERSIONE CONTABILE

A norma dell'articolo 193 della direttiva IVA, il debitore dell'IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Scopo del meccanismo dell'inversione contabile è trasferire tale responsabilità al soggetto passivo destinatario della cessione o della prestazione.

La frode dell'operatore inadempiente ha luogo allorché i rivenditori evadono il pagamento dell'IVA all'erario dopo aver venduto i loro prodotti. Nei casi più gravi di questo genere di evasione fiscale gli stessi beni o servizi sono ceduti o prestati più volte senza alcun versamento di IVA all'erario mediante un meccanismo di "carosello" (che prevede che i beni o servizi siano rivenduti tra vari Stati membri). In tali casi, designando il destinatario dei beni o servizi forniti quale persona tenuta al

pagamento dell'IVA, si è constatato che il meccanismo d'inversione contabile elimina, in particolare, la possibilità di praticare questa forma di evasione fiscale.

3. LA DOMANDA

La Slovacchia chiede, a norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, la autorizzi ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della stessa direttiva per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alla cessione dei seguenti beni:

Codice NC[1]	Prodotto
ex 0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate – unicamente carni di animali della specie bovina domestica
ex 0202	Carni di animali della specie bovina, congelate – unicamente carni di animali della specie bovina domestica
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate – unicamente carni di animali della specie suina domestica
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 – unicamente carni e frattaglie commestibili di volatili domestici
ex 0102	Animali vivi della specie bovina – unicamente animali vivi della specie bovina domestica
ex 0103	Animali vivi della specie suina – unicamente animali vivi della specie suina domestica
ex 0105	Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie *Gallus domesticus*, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone – unicamente volatili domestici vivi

4. IL PARERE DELLA COMMISSIONE

Quando la Commissione riceve una richiesta a titolo dell'articolo 395, la esamina per verificare che sussistano le condizioni fondamentali per accoglierla, ovvero che la misura specifica proposta semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l'amministrazione fiscale o che consenta di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. In questo contesto la Commissione ha sempre adottato un'impostazione moderata e

[1] Codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

prudente affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del regime generale dell'IVA, siano di portata limitata, necessarie e proporzionate.

Qualsiasi deroga al sistema di pagamento frazionato va pertanto utilizzata in ultima istanza e come misura di emergenza e deve offrire garanzie quanto alla necessità e alla natura eccezionale della deroga concessa.

In questo contesto è opportuno ricordare che, per prassi, la Commissione ha esaminato le deroghe relative al meccanismo di inversione contabile solo quando, al contempo, i beni in questione non possono arrivare allo stadio del consumo finale, un contribuente debole è sostituito da un contribuente affidabile e non vi è alcun rischio di frode nel commercio al dettaglio o verso altri Stati membri che non utilizzano il meccanismo.

In primo luogo la Commissione ritiene che i beni in questione, di cui è riportato l'elenco, siano di natura tale da rendere possibile una verifica effettuata con mezzi di controllo convenzionali, senza che sia necessario ricorrere al meccanismo dell'inversione contabile. In questo contesto si fa riferimento a una precedente domanda per il settore dell'allevamento suino e degli alimenti per animali che contenevano prodotti interessati anche dalla presente domanda (COM(2013)148 del 19.3.2013, in risposta a una domanda dell'Ungheria)) (per le comunicazioni comparabili, cfr. ad esempio COM(2014)229 del 22.4.2014 ("zucchero", Ungheria), COM(2014) 623 del 10.10.2014 ("pietre preziose", Estonia).

Inoltre, almeno alcuni dei prodotti elencati potrebbero essere destinati al consumo privato e il trasferimento di tutti gli obblighi in materia di IVA all'ultimo anello della catena non farebbe che aumentare i rischi. Come già osservato in relazione ai beni nel settore agricolo, esiste un rischio di spostamento della frode verso gli altri Stati membri.

Quanto al caso concreto, dalle informazioni fornite dalla Slovacchia risulterebbe che uno dei principali problemi consista nel fatto che soggetti inaffidabili ("uomini di paglia") rivestono cariche importanti in imprese fraudolente con cui sarebbe impossibile cooperare o che sono difficili da contattare. Non sembrerebbe tuttavia che l'applicazione del meccanismo di inversione contabile sia la misura più adeguata per affrontare questo problema.

5. CONCLUSIONE

Sulla base degli elementi che precedono la Commissione si oppone alla domanda presentata dalla Slovacchia.